



ORIGINALE

8049- / 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

RESP. CIVILE

R.G.N. 29059/2012

Cron. 8049

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. C.A.

- Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente - Ud. 26/01/2016
- Dott. FRANCO DE STEFANO - Consigliere - PU
- Dott. CHIARA GRAZIOSI - Rel. Consigliere -
- Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Consigliere -
- Dott. ANTONELLA PELLECCIA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 29059-2012 proposto da:

(omissis) , domiciliato ex lege
 in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
 CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato
 (omissis) giusta procura speciale a margine
 del ricorso;

- ricorrente -

contro

(omissis) , (omissis)
 (omissis) , (omissis) ;

- intimati -

2016

185

avverso la sentenza n. 180/2012 della CORTE D'APPELLO
di CALTANISSETTA, depositata il 22/09/2012, R.G.N.
153/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/01/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA
GRAZIOSI;

udito l'Avvocato (omissis) ;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso;

1. Con sentenza del 15 maggio 2007 il Tribunale di Gela accoglieva parzialmente la domanda di risarcimento di danni da sinistro stradale proposta da (omissis) nei confronti di (omissis) (conducente di un'auto di cui, dopo averla parcheggiata, apriva lo sportello facendo cadere l'attrice che era trasportata senza casco su un ciclomotore non omologato al trasporto di passeggeri), (omissis) (proprietario dell'auto) e (omissis) (compagnia assicuratrice dell'auto), attribuendo la responsabilità del sinistro per il 65% a (omissis) e conseguentemente condannando in solido i convenuti a risarcire all'attrice la somma di € 20.361,152, oltre accessori e spese di causa.

Avendo (omissis) proposto appello contro tale sentenza, la Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza del 7 giugno-22 settembre 2012 lo ha accolto parzialmente, condannando solidalmente gli appellati a risarcire controparte nella misura di € 31.788,25 oltre accessori, nonché a rifonderle i due terzi delle spese del grado.

2. Ha presentato ricorso (omissis), sulla base di tre motivi.

Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., falsa applicazione dell'articolo 115, secondo comma, c.p.c., per avere il giudice d'appello invocato le nozioni di fatto per determinare la responsabilità concorrente della (omissis), laddove l'articolo 115, secondo comma, c.p.c. ne consentirebbe l'uso esclusivamente se le prove fornite dalle parti sono insufficienti o lacunose.

La corte viene inoltre censurata per aver effettuato valutazioni di tipo tecnico, non riconducibili al notorio ex articolo 115, secondo comma, c.p.c., e per essersi avvalsa di scienza individuale propria.

Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2043, 1223, 1227 c.c., 40 e 41 c.p., nonché violazione dell'articolo 116 c.p.c.

Censura la ricorrente il giudice d'appello per avere supposto genericamente un "aggravamento da parte del conducente" del ciclomotore "per la sola presenza sul mezzo della (omissis)", in difetto di nesso causale tra la sua presenza e la caduta del ciclomotore. Tutto sarebbe derivato dall'apertura dello sportello, mentre il resto sarebbero supposizioni, mancando la prova del nesso causale. Inspiegabile sarebbe pure l'incidenza della mancanza del casco dal momento che il danno biologico permanente riguarda solo gli arti inferiori, e non le lievissime lesioni al capo subite dalla ricorrente. Inoltre la corte territoriale non avrebbe valutato con apposite indagini tecniche in quale misura il casco avrebbe alleviato le conseguenze lesive.

Il terzo motivo, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., denuncia errata applicazione dell'articolo 92, secondo comma, c.p.c., essendo state le spese del grado d'appello parzialmente compensate per mancato accoglimento di uno dei motivi del gravame. Qualora sia accolto il presente ricorso, il capo relativo alle spese nella impugnata sentenza dovrebbe dunque essere riformato.

La ricorrente ha depositato anche memoria ex articolo 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è infondato.

Il primo motivo è composto di alcune doglianze relative alle modalità di accertamento del giudice d'appello, che la ricorrente riconduce all'articolo 115, secondo comma, c.p.c..

3.1.1 In primo luogo, si censura la corte territoriale per avere ritenuto - premesso che al conducente del ciclomotore l'impatto con lo sportello aveva reso difficile mantenere l'equilibrio - che "tale difficoltà deve considerarsi aggravata, in base alle regole di comune esperienza, dal comportamento" dell'attuale ricorrente, cioè dal fatto che ella viaggiava come trasportata in un veicolo sul quale il trasporto di passeggero era vietato "proprio perché pregiudica in quel tipo di veicolo un adeguato controllo del mezzo". La violazione dell'articolo 115, secondo comma, c.p.c. che il giudice d'appello avrebbe commesso consiste nel "ricorso alle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza", essendo tale ricorso "consentito al giudice solo laddove le prove fornite dalle parti siano insufficienti o lacunose", mentre nel caso di specie "consentono un'esatta e completa ricostruzione".

La censura è palesemente infondata, dal momento che l'articolo 115, secondo comma, c.p.c. non subordina l'utilizzo delle "nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza" alla impossibilità di accertare sulla base di altri mezzi di prova, unicamente evidenziando il legislatore che il convincimento del giudice può fondarsi su tali nozioni anche senza bisogno di ulteriori supporti probatori ("senza bisogno di prova").

Invero, il ricorso al fatto notorio attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito e sindacabile, in sede di legittimità, solo se la decisione della controversia si fonda su un'inesatta nozione del notorio, che è il fatto conosciuto da una persona di media cultura in un dato tempo e luogo (cfr. da ultimo Cass. sez. 1, 10 settembre 2015 n. 17906; Cass. sez.5, 29 ottobre 2014 n. 22950; Cass. sez. 3, 18 luglio 2011 n. 15715).

Che poi - si osserva *ad abundantiam* - il compendio probatorio nel caso di specie fosse, a prescindere dai dati del notorio, sufficiente o meno a ricostruire la dinamica del sinistro è una

valutazione riservata al giudice di merito, che dunque non può essere fondamento di doglianza dinanzi al giudice di legittimità se non come vizio motivazionale, qui non denunciato (v., p. es., Cass. sez.6-5, ord. 26 gennaio 2015 n. 1414; Cass. sez.2, 17 novembre 2005 n. 23286): e non a caso, pertanto, l'argomentazione che viene offerta a sostegno della doglianza in questione riguarda la ricostruzione del fatto (riportando quella effettuata dal giudice di primo grado e definendola esaustiva) anziché la corretta interpretazione dell'articolo 115, secondo comma, c.p.c.

3.1.2 Ulteriore censura viene successivamente proposta sulla base di un arresto di giurisprudenza di legittimità per cui il notorio ex articolo 115, secondo comma, non include le cognizioni tecniche. In particolare, la ricorrente richiama Cass. sez. L, 5 giugno 2000 n. 7500 (non massimata); ma che il notorio non si estenda alle cognizioni tecniche è del tutto indubbio e ontologicamente necessario, poiché il notorio è esattamente l'inverso delle conoscenze particolari (cfr.. Cass. sez. 1, 19 marzo 2014 n. 6299; Cass. sez. 2, 31 maggio 2010 n. 13234; Cass. sez. 5, 28 febbraio 2008 n. 5232).

Si adduce allora che, violando tale principio di diritto, la corte territoriale "formula valutazioni di tipo tecnico, tanto da affermare una "difficoltà" da parte della conducente del ciclomotore nel "mantenere l'equilibrio" che non è stata, in alcun modo, conclamata"; ciò sarebbe comunque impossibile perché "il ciclomotore con a bordo la (omissis) si trovava a marciare rasente l'autovettura durante la fase di apertura dello sportello, sicché non poteva compiere alcuna manovra per impedire l'evento".

Premesso che quest'ultimo asserto sulla assoluta impossibilità di manovre del conducente è puramente fattuale, ovvero non considerabile da questo giudice di legittimità, non si vede quali sarebbero state le "valutazioni di tipo tecnico" che avrebbero fatto fuoriuscire dall'ambito del notorio quanto rilevato dalla corte territoriale. La corte, invero, si è limitata a un'osservazione pienamente riconducibile alla comune esperienza, e cioè che la manovrabilità di un ciclomotore è influenzata dal suo carico; e che un siffatto rilievo rientri nel fatto notorio è stato già, di recente, riconosciuto da questa Suprema Corte proprio nella verifica, in relazione alla corretta applicazione dell'articolo 115, secondo comma, che le compete della qualificabilità del fatto come notorio, verifica che si attua ripercorrendo il processo cognitivo dello stato di conoscenza collettiva operato del giudice di merito (così appunto Cass. sez. 3, 29 novembre 2011 n. 25218 ha ritenuto notorio il fatto che la presenza di un secondo passeggero a bordo di un ciclomotore determini un carico eccessivo idoneo a ridurre sia la stabilità del mezzo che la sua capacità di frenata).

3.1.3 Infine, sempre a proposito del passo in cui il giudice d'appello afferma che la presenza della trasportata ha prodotto un effetto negativo sulla guida del ciclomotore - vale a dire, si è verificato un concorso di responsabilità nella causazione del sinistro -, il motivo imputa al giudice di secondo grado l'utilizzazione di "cognizioni particolari o soggettive tratte dalla

scienza individuale del giudice": a sostegno di questo asserto richiama ancora giurisprudenza di legittimità (che la scienza privata non rientri nel notorio è indiscusso come per quanto riguarda le cognizioni tecniche: agli arresti più recenti v. in particolare Cass. sez. 1, 19 marzo 2014 n. 6299, cit., Cass. sez. 5, 2 ottobre 2012 n. 16959 e Cass. sez. 2, 19 novembre 2007 n. 23978), ma non indica neppure quali sarebbero le manifestazioni di scienza privata che il giudice di appello avrebbe inserito nella motivazione o di cui si sarebbe comunque avvalso. Al contrario, ancora una volta, pone la critica sul piano fattuale, argomentando nel senso che si può ben pervenire a conclusioni opposte rispetto a quelle della sentenza impugnata, ovvero che "il conducente di media abilità di un veicolo a due ruote non può evitare di essere colpito da una repentina apertura di sportello da parte di un'autovettura in sosta nel mentre il conducente del ciclomotore proceda "a filo" dell'autovettura.

Il motivo, in conclusione, è in ogni sua doglianza privo di fondatezza.

3.2.1 Il secondo motivo non si allontana dal centro - fattuale - della questione della corresponsabilità nella causazione del sinistro, nonostante sia rubricato come violazione di norme civili (articoli 2043, 1223 e 1227 c.c.), penali (articoli 40 e 41 c.p.) e processuali (articolo 116 c.p.c.).

Afferma invero la ricorrente che il giudice d'appello suppone "in modo generico la sussistenza di un aggravamento da parte del conducente per la sola presenza sul mezzo della (omissis)", laddove mancherebbe "un nesso causale diretto" tra la sua presenza e la caduta del ciclomotore: infatti tale evento "si è verificato a causa dell'urto improvviso tra sportello e ciclomotore, mentre tutto il resto è solo una supposizione, mancando la prova del rapporto di causalità tra l'azione della ricorrente e l'evento". Più che evidente è la natura direttamente fattuale di una simile critica, in questa sede inammissibile, e comunque non riconducibile alla violazione delle norme denunciata nella rubrica del motivo.

3.2.2 Prosegue poi sulla stessa linea di contestazione direttamente fattuale il motivo, adducendo che l'assenza del casco non avrebbe avuto incidenza sulle lesioni riportate dalla ricorrente, avendo quelle riportate agli arti inferiori prodotto effetti permanenti, "mentre erano lievissime quelle al capo, in esito delle quali non era residuo alcunché". Peraltro, il giudice d'appello - si osserva *ad abundantiam*, trattandosi di argomento, appunto, inammissibilmente fattuale - non ha attribuito al mancato uso del casco alcun danno biologico permanente, bensì ha affermato che il mancato uso del casco non è stato totalmente privo di rilievo "visto che la prima diagnosi evidenziava, oltre alle lesioni al malleolo e al tendine, una contusione cranica con ferita lacero contusa alla palpebra superiore destra". Il che, tra l'altro, evidenzia pure l'assoluta irrilevanza dell'ultima censura del motivo, che critica il giudice d'appello per non avere "valutato, sulla base di apposite indagini tecniche, in quale misura l'uso del casco protettivo avrebbe permesso di alleviare le conseguenze lesive": ciò per di più in contrasto con

quanto appena sopra sostenuto dalla stessa ricorrente, e cioè che dalle lesioni al capo "non era residuo alcunché".

Anche il secondo motivo, dunque, sostanzialmente diretto a far valere valutazioni alternative di fatto, è privo di pregio.

3.3 Il terzo motivo, infine, è palesemente subordinato all'accoglimento dei precedenti, come dichiara la stessa ricorrente, per cui, essendo risultati infondati il primo e il secondo motivo, non vi è luogo a valutarlo.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 26 gennaio 2016

Il Consigliere Estensore

Chiara Graziosi




Il Presidente

Giacomo Travaglini



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BARTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 21 APR. 2016

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BARTISTA

